COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

che designa una nuova banca di antigeni e prevede disposizioni per il trasferimento e la conservazione degli antigeni nel quadro dell'azione comunitaria relativa alle riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica

[notificata con il numero C(1999) 4782]

(2000/111/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio [2], in particolare l'articolo 14,

vista la decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica [3], modificata da ultimo dalla decisione 1999/762/CE [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, e l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 3 della decisione 91/666/CEE del Consiglio, la Commissione, secondo le procedure di cui all'articolo 10 di detta decisione, può designare dei locali per la conservazione di riserve comunitarie di antigeni dell'afta epizootica se conformi alle disposizioni degli articoli 4 e 6 di detta decisione.

(2) L'articolo 3 della decisione 93/590/CE della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi [5], modificata da ultimo dalla decisione 95/471/CE [6], prevede disposizioni relative alla conservazione degli antigeni presso tre sedi specifiche.

(3) La decisione 97/348/CE della Commissione, del 23 maggio 1997, concernente l'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nonché la formulazione, la produzione, l'infialamento e la distribuzione di vaccini antiaftosi [7], specifica la ripartizione dei nuovi antigeni acquistati tra le banche di antigene designate.

(4) I locali dell'Institute of Animal Health a Pirbright, nel Regno Unito, non costituiscono più una banca di antigeni comunitaria designata. Inoltre, la precedente banca di antigeni di Pirbright ha rifiutato di accogliere i quantitativi e i tipi di antigeni assegnati con la decisione 97/348/CE; pertanto tali antigeni sono stati conservati nei locali del fabbricante Merial SAS Pirbright.

(5) A motivo delle spese inerenti e del riesame della legislazione in materia, risulta opportuno designare il fabbricante di antigeni Merial SAS Pirbright, nel Regno Unito, quale banca comunitaria di antigeni e disporre di conseguenza il trasferimento degli antigeni conservati presso l'Institute for Animal Health, a Pirbright, nei locali di Merial SAS Pirbright.

(6) Il direttore generale della direzione generale competente per la legislazione comunitaria in materia veterinaria è autorizzato a firmare contratti con le banche di vaccini designate detenute in proprietà private.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
[3] GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.
[4] GU L 301 del 24.11.1999, pag. 6.
[5] GU L 280 del 13.11.1993, pag. 33.
[6] GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 29.
[7] GU L 148 del 6.6.1997, pag. 27.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo trattino, della decisione 91/666/CEE del Consiglio, è costituita una banca di antigeni presso Merial SAS, Pirbright, nel Regno Unito.

2. I quantitativi e i tipi di antigeni conservati in conformità della decisione 93/590/CE della Commissione nella banca comunitaria di antigene presso l'Institute for Animal Health, a Pirbright, nel Regno Unito, sono trasferiti per essere conservati presso Merial SAS, a Pirbright, nel Regno Unito. Il trasferimento è effettuato sotto la responsabilità di Merial SAS.

3. Gli antigeni acquistati dalla Comunità e assegnati alla banca comunitaria di antigene nei locali dell'Institute of Animal Health a Pirbright, conformemente alla decisione 97/348/CE della Commissione, sono conservati nei locali di Merial SAS a Pirbright.

4. Ai fini di quanto stabilito ai paragrafi 2 e 3, la Commissione stipula un contratto, in nome della Comunità europea, con Merial SAS.

5. Il direttore generale della direzione generale competente in materia di legislazione veterinaria è autorizzato a firmare il contratto concernente il trasferimento e la conservazione dei quantitativi e tipi di antigeni, in nome della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º febbraio 2000.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione